Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 28 maggio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1977.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel testo modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1973, con il quale il dott. Vincenzo Ronzolani è stato nominato direttore generale dell'Istituto predetto;

Considerato che il dott. Vincenzo Ronzolani è deceduto in data 25 marzo 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'on. Amos Zanibelli è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'on. Amos Zanibelli sarà assunto ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la durata di un quinquennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1977

LEONE

ANSELMI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1977
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 241

(5788)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Gruppo ceramiche Ricchetti, in Mordano, stabilimento in Sassuolo, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della con-

dizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gruppo ceramiche Ricchetti, con sede legale a Mordano (Bologna) e stabilimento a Sassuolo (Modena), con effetto dal 25 ottobre 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Gruppo ceramiche Ricchetti, con sede legale a Mordano (Bologna) e stabilimento a Sassuolo (Modena), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5514)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1977.

Proroga a quaranta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A., in Torre Annunziata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli), con effetto dal 2 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 14 gennaio 1975, 15 gennaio 1975, 5 aprile 1975, 18 giugno 1975, 19 giugno 1975, 15 dicembre 1975, 25 marzo 1976 e 11 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri quattro mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli), è prolungata a quaranta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5154)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1977.

Misura della indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, istitutivo dell'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 24 giugno 1976, con il quale la predetta indennità integrativa è stata stabilita, per l'anno 1976, nella misura del 53 % degli assegni pensionistici da calcolarsi nei limiti di importo previsti dall'art. 25 della surriferita legge n. 585;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, n. 2690 di protocollo del 5 febbraio 1977, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'industria e del commercio, base agosto-ottobre 1974, prevista dalla legge 31 luglio 1975, n. 364, è risultata nell'anno 1975 pari a 112,25 e nell'anno 1976 pari a 130,98 con un aumento, quindi, del 16,69 % nel 1976 rispetto al 1975;

Ritenuto che, in relazione al suindicato aumento del 16,69 % occorre rideterminare, per l'anno in corso, l'indennità integrativa speciale nel settore delle pensioni di guerra;

Considerato che la menzionata percentuale di aumento del costo della vita deve essere arrotondata al 17 %, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

che, pertanto, l'anzidetta indennità integrativa speciale, già commisurata, per l'anno 1976, al 53 % degli assegni pensionistici indicati nell'art. 25 della citata legge n. 585, deve essere fissata, nel complesso, per l'anno 1977, in ragione del 70 % di detti assegni;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1977 l'indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra di cui all'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è stabilita nella misura del 70 % degli assegni pensionistici spettanti nel predetto anno secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal citato art. 25.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1977
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 388

(5626)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1977.

Tasso di riferimento da applicare fino al 30 aprile 1977 alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e 8 agosto 1972, n. 464, recante modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e, in particolare, l'art. 8, secondo comma, il quale stabilisce che il tasso base da applicare alle operazioni di finanziamento ivi contemplate è quello fissato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio per le operazioni di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464, recante modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione, e, in particolare, l'art. 9 che estende alle operazioni di finanziamento ivi contemplate le provvidenze di carattere creditizio di cui alla citata legge n. 1101;

Vista la delibera del C.I.C.R. del 4 giugno 1976, con la quale venne stabilito nella misura del 15,35 % il tasso di riferimento da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi sui finanziamenti previsti, tra l'altro, dalle citate leggi n. 1101 e n. 464;

Ritenuto che, in relazione alle mutate condizioni del mercato occorre rideterminare detto tasso di riferimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 con il quale, tra l'altro, si dispone che:

a) il tasso di riferimento è determinato, per tale settore, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione col variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, secondo modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione riconosciuta agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 4 febbraio 1977, con la quale il citato Comitato del credito, nell'esprimersi favorevolmente in ordine alle proposte formulate per l'applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ha, tra l'altro, dato parere favorevole:

a) per la determinazione nella misura del 15,95 %, ivi compresa la commissione dell'1,75 %, del tasso di riferimento per il credito industriale;

b) per la fissazione dei criteri e modalità delle variazioni automatiche di detto tasso e per la loro estensione a settori diversi da quello del credito industriale, ove le leggi vigenti per tali settori lo consentano;

Ritenuto che, non ostandovi alcuna espressa disposizione di legge, il sistema di variazione bimestrale della componente riguardante il costo di provvista ed annuale della componente attinente alla « commissione » adottato per il settore del credito industriale agevolato, possa essere applicato anche alle operazioni di credito, previste nelle citate leggi n. 1101 e n. 464, di modo che la misura di partenza di tale tasso possa variare in relazione alle effettive condizioni di mercato, così da non interrompere il flusso dei finanziamenti nell'ipotesi di aumento del costo stesso e da consentire delle economie per contributi negli interessi nell'ipotesi di riduzione del ripetuto costo di provvista, ottenendo anche, per tale aspetto, uniformità di applicazione nel complesso settore dei crediti agevolati;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi 1° novembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato, giusta la delibera assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio citata nelle premesse, nella misura del 15,95 % annuo costituito come segue:

a) 14,20 %, quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 %, quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicato dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del tasso di riferimento l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Il tasso di riferimento nella misura del 15,95 % annuo stabilita al precedente art. 1 si applicherà ai contratti di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre le modifiche automatiche di tale tasso in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal bimestre maggio-giugno 1977, con le modalità indicate all'articolo 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1977
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 35

(5790)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Gavorrano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 luglio 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare di Poggio Zenone Cavallo in comune di Gavorrano in ampliamento del precedente vincolo di Castel di Pietra;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Gavorrano;

Visto le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Gavorrano, in persona del sindaco, e della società SAIL - Società azionaria industrie e lavoratori, con sede in Roma, via Pirgo, 20, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta — costituente l'episodio collinare ad ovest della linea ferroviaria — ha notevole interesse pubblico perché presenta un caratteristico elemento dell'ambiente e del paesaggio maremmano, e contiene singoli resti di edifici e strutture monumentali, come il costellare dei Poggio Cavallo e reperti archeologici; il tutto è visibile dalla ferrovia e dalla rete viaria circostante e dal raccordo Aurelia-Ribolla;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Gavorrano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, articoli 1, 2, 3 e 4 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende nel modo seguente:

a partire da C. Belvedere a quota 95 segue verso sud una spezzata che tocca nell'ordine i seguenti capisaldi: bivio a quota 39 della strada carreggiabile Tenuta la Bartolina-Terminuzzo, con la strada campestre per C. Mignattaie; C. del Bicci; di qui si prosegue verso sud-est lungo la strada carreggiabile che da casa del Bicci si ricongiunge alla strada Giuncarico-Ribolla, fino ad incontrare tale ultima strada, che segue verso sud fino ad intersecare l'asse della linea ferroviaria stazione Giuncarico-Ribolla, che si segue verso Ribolla fino a tutto il rettilineo passante per sito ten.ta la Castellaccia. Si continua con una retta

coincidente con l'asse ferroviario del predetto rettilineo fino ad incontrare e seguire verso nord il fiume Bruna. Seguendo detto fiume verso nord fino ad intersecare la retta est-ovest, passante per C. Belvedere a quota 95 che si segue verso ovest fino a ricongiungersi con il primo caposaldo in riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena curerà che il comune di Gavorrano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dalla avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusto il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 20 aprile 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno millenovecentosettantacinque (1975), il giorno diciannove (19) del mese di luglio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita nella sala giunta dell'amministrazione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, alle ore 9,30, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) GAVORRANO: proposta di ampliamento del precedente vincolo di Castel di Pietra, in corrispondenza della zona collinare di Poggio Corallo e Poggio Zenone.

Il presidente, riferisce brevemente in ordine a tale vincolo, per il quale vi è stato anche l'intervento del Ministero per i beni culturali che ha inviato una commissione delle bellezze naturali a decidere su tale questione entro novanta giorni.

(*Omissis*).

Nessun altro avendo chiesto la parola, il presidente invita i presenti a voler esprimere il proprio voto in ordine al punto 1) all'ordine del giorno, riguardante la proposta di ampliamento del precedente vincolo di Castel di Pietra, in corrispondenza della zona collinare di «Poggio Corallo» e «Poggio Zenone» in comune di Gavorrano.

La commissione udita la relazione del presidente e del soprintendente, all'unanimità, con votazione espressa per alzata di mano, e con la seguente riserva dell'avv. Giovanni Testa, (che esprime il proprio voto favorevole, purché pervengano a realizzazione quelle intese già in essere fra la soprintendenza ed i proprietari delle villette di «Poggio Zenone», dirette a realizzare quelle modificazioni altrimenti incompatibili con l'imposizione del vincolo), propone l'apposizione del vincolo in una zona così delimitata:

a partire da C. Belvedere a quota 95 segue verso sud una spezzata che tocca nell'ordine i seguenti capisaldi: bivio a quota 39 della strada carreggiabile Tenuta la Bartolina-Terminuzzo, con la strada campestre per C. Mignattaie; C. del Bicci; di qui si prosegue verso sud-est lungo la strada carreggiabile che da casa del Bicci si ricongiunge alla strada Giuncarico-Ribolla, fino ad incontrare tale ultima strada, che segue verso sud fino ad intersecare l'asse della linea ferroviaria stazione Giuncarico-Ribolla, che si segue verso Ribolla fino a tutto il rettilineo passante per sito tenuta la Castellaccia. Si continua con una retta coincidente con l'asse ferroviario del predetto rettilineo fino ad incontrare e seguire verso nord il fiume Bruna. Seguendo detto fiume verso nord fino ad intersecare la retta est-ovest, passante per C. Belvedere a quota 95 che si segue verso ovest fino a ricongiungersi con il primo caposaldo in riferimento.

(*Omissis*).

(5216)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1977.

Iscrizione nell'elenco nazionale dei produttori ortofrutticoli dell'«A.P.O.N. - Associazione produttori ortofrutticoli del Nolano», in Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, che in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto l'atto in data 27 maggio 1973, per notaio Di Maio, repertorio n. 20389, con il quale è stata costituita l'«Associazione produttori ortofrutticoli del Nolano - A.P.O.N.», con sede in Napoli, via Cesare Rosaroll, 77;

Vista la domanda in data 14 luglio 1976, perfezionata in bollo il 4 aprile 1977, con la quale l'«Associazione produttori ortofrutticoli del Nolano - A.P.O.N.», con sede in Napoli, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori e la documentazione che la precitata associazione ha prodotto giusto l'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli, con nota n. 8921 del 27 settembre 1976;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima, nella riunione del 30 novembre 1976;

Considerato che l'associazione richiedente ha svolto gli adempimenti formulati dal citato comitato al fine di perfezionare la documentazione necessaria al riconoscimento;

Accertato che l'associazione in parola è in possesso dei requisiti contemplati dalle disposizioni legislative surrichiamate, per poter fruire dei benefici in esse previsti;

Decreta:

L'«Associazione produttori ortofrutticoli del Nolano - A.P.O.N.», con sede in Napoli, via Cesare Rosaroll, 77, è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata in premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1977

Il Ministro: MARCORA

(5166)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca », successivamente denominato « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », con sede in Ancona, ed i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto, 30 aprile 1965, n. 895, 10 giugno 1969, n. 522 e 19 novembre 1974, n. 896, che lo hanno modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1973, concernente la nomina per un triennio del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo del predetto collegio, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », con sede in Ancona, è composto dai seguenti membri:

Effettivi:

Borgani dott. Augusto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Governatori dott. Sandro, in rappresentanza della giunta regionale;

Dominici comm. dott. Gustavo, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona e del comune di Ancona, designato di concerto.

Supplenti:

Lucconi dott. Alvaro, designato dall'amministrazione provinciale di Ancona;

Sorrentino dott. Antonio, designato dalla Cassa di risparmio anconitana.

Il collegio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5023)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Classificazione tra le statali del braccio di raccordo stradale collegante la strada statale n. 437 e gli impianti sportivi di Roccaraso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 29 marzo 1976, n. 449, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. chiede la classificazione tra le statali del braccio di raccordo stradale della lunghezza di m 520 che si diparte dalla progressiva chilometrica 9 + 863 della strada statale n. 437 e termina in corrispondenza del piazzale degli impianti sportivi di risalita dell'Aremogna (Roccaraso);

Sentiti il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che hanno espresso parere favorevole, rispettivamente con i voti 13 dicembre 1975, n. 3556 e 13 luglio 1976, n. 481;

Vista la nota 28 febbraio 1977, n. 765, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha confermato che la lunghezza del braccio stradale in questione ha una lunghezza di m 520;

Ritenuto quindi che si può provvedere alla classificazione tra le statali, del braccio stradale in argomento;

A termini della citata legge n. 126 del 1958;

Decreta:

Il braccio di raccordo stradale citato nelle premesse collegante la strada statale n. 437 denominata « dell'Aremogna » con il piazzale degli impianti sportivi in Roccaraso è classificato strada statale ai sensi dell'art. 2 (lettera *c*) ed assumerà la denominazione di strada statale n. 437 Dir. « dell'Aremogna », con una estesa di m 520 e con i capisaldi: « Innesto strada statale n. 437 al km 9 + 863 - Piazzale impianti sportivi ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(5180)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Arezzo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Arezzo;

Viste le dimissioni del dott. Marcello Furia da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 2609 del 12 marzo 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Arezzo ha comunicato che l'organizzazione

sindacale interessata ha designato il dott. Giancarlo Pastore in sostituzione del dott. Marcello Furia, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Pastore è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Arezzo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Marcello Furia, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5164)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1977.

Tasso agevolato da praticare sulle operazioni di credito a favore del settore tessile di cui alla legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 228, recante rifinanziamento della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto in particolare l'art. 3 della citata legge n. 228 del 1975, il quale prevede che il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla legge stessa è stabilito nella misura del 7 % annuo, comprensivo di ogni onere e spesa e che tale tasso potrà essere successivamente modificato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 237474 del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 136, con il quale si è provveduto alla modifica del predetto tasso agevolato il quale risulta attualmente fissato nella misura del 7,75 per cento;

Ritenuto che occorre procedere alla ulteriore modifica, ai sensi del cennato art. 3 della legge 7 giugno 1975, n. 228, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in relazione alla attuale situazione economica;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1977, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene fissato nella misura annua del 15,95 %, ivi compresa la commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 1101, e successive integrazioni, e viene, inoltre, introdotto un sistema automatico di variazione del tasso di riferimento stesso, con periodicità bimestrale e con le modalità fissate nel predetto decreto;

Ritenuta l'opportunità di estendere il cennato sistema automatico di variazione anche per la determinazione del tasso agevolato d'interesse in questione in modo che questo vari nella stessa misura con cui avvengono le variazioni del tasso di riferimento applicabile alle operazioni di credito disciplinare dalla ripetuta legge n. 1101;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 giugno 1975, n. 228, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 1° dicembre 1971, n. 1101, è stabilito nella misura dell'8,35 per cento.

Art. 2.

La misura del tasso agevolato d'interesse di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente nella stessa misura, con la stessa decorrenza e con le medesime modalità con cui varierà il tasso di riferimento stabilito con il decreto 31 marzo 1977, indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1977
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 242

(5791)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1977.

Tasso agevolato da praticare sulle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, recante modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 230, recante il rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto in particolare l'art. 3 della citata legge n. 230 del 1975, il quale prevede che il tasso di interesse su finanziamenti previsti dalla legge stessa è stabilito nella misura del 7% annuo, comprensivo di ogni onere e spesa e che tale tasso potrà essere successivamente modificato con decreto del Ministro per il tesoro, di

concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 337473 del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 137, con il quale si è provveduto alla modifica del predetto tasso agevolato, che risulta attualmente fissato nella misura del 7,75%;

Ritenuto che occorre procedere all'ulteriore modifica, ai sensi del cennato art. 3 della legge 7 giugno 1975, n. 230, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla citata legge n. 464, in relazione alla attuale situazione economica;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1977, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene fissato nella misura annua del 15,95%, ivi compresa la commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dal citato art. 9 della legge n. 464, e successive integrazioni, e viene, inoltre, introdotto un sistema automatico di variazione del tasso di riferimento stesso, con periodicità bimestrale e con le modalità fissate nel predetto decreto;

Ritenuta l'opportunità d'estendere il cennato sistema automatico di variazione anche per la determinazione del tasso agevolato d'interesse in questione in modo che questo vari nella stessa misura con cui avvengono le variazioni del tasso di riferimento applicabile alle operazioni di credito disciplinate dalla ripetuta legge n. 464;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 giugno 1975, n. 230, il tasso d'interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, è stabilito nella misura dell'8,35 per cento.

Art. 2.

La misura del tasso agevolato d'interesse di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente nella stessa misura, con la stessa decorrenza e con le medesime modalità con cui varierà il tasso di riferimento stabilito con il decreto 31 marzo 1977 indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1977
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 243

(5792)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1977.

Aggiornamento della composizione del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, dei vini e degli aceti;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 12 marzo 1971, con il quale sono stati nominati i componenti del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1974, numero 339, con il quale si è provveduto alla ricostituzione del citato comitato di coordinamento;

Considerato che alcuni componenti di detto comitato sono stati collocati in quiescenza ed altri trasferiti ad un diverso servizio;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'aggiornamento della composizione del comitato in parola;

Decreta:

Il comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi, di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è composto come segue:

Presidente:

Moroni dott. Romualdo, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Scioli dott. Federico e Guerriero dott. Ugo, primi dirigenti, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Pascucci prof. Ennio, dirigente superiore chimico, Saccà dott.ssa Silvana, primo dirigente chimico e Dal Buono dott.ssa Zelinda, ispettore generale chimico r.e., in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Pellegrino dott. Ugo, dirigente superiore amministrativo, Proya prof. Marcello, dirigente superiore medico e Gianani dott. Giovanni, primo dirigente medico, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Prastaro dott. Marco, dirigente superiore, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

De Giovanni dott. Giuseppe, ispettore superiore, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Segretario:

Sorrenti dott. Domenico, ispettore capo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

(5428)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Carapelli S.p.a. di Firenze, ha effettuato pagamenti anticipati di $ 68.031,81 e $ 209.525 di cui ai modelli *B*-Import n. 3460429 e n. 3460430 rilasciati ambedue in data 24 aprile 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Firenze, per l'importazione di due partite di avena di origine Argentina e provenienza Argentina;

Considerato che a fronte del mod. *B*-Import numero 3460429 la dichiarazione d'importazione per $ 48.314,68 è stata accettata dalla dogana di Livorno il 7 settembre 1974 per $ 46.468,89 e il 18 dicembre 1974 per $ 1.845,79 con un ritardo minimo di giorni centosei e massimo di giorni duecentootto rispetto al termine di validità dell'impegno; quanto a $ 14.900,57 importo relativo a merce rivenduta in transito, è oggetto di altro provvedimento mentre la differenza per $ 4.816,56 è dovuta a calo peso;

Considerato che a fronte del mod. *B*-Import numero 3460430 la dichiarazione d'importazione è stata accettata dalla dogana di Livorno per $ 171.338,71 il 29 luglio 1974, 7 settembre 1974 e 28 ottobre 1974 con un ritardo minimo di giorni sessantasei e massimo di giorni centocinquantasette rispetto al termine di validità dell'impegno; quanto a $ 38.186,29 relativi a merce rivenduta in transito è oggetto di altro provvedimento;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 300046 del 13 agosto 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza pervenuta il 23 agosto 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto di carattere puramente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a. di Firenze, mediante fidejussioni della Banca nazionale del lavoro di Firenze, nella misura del 5% di $ 48.314,68 (mod. *B*-Import n. 3460429) e di $ 171.338,71 (mod. *B*-Import n. 3460430).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5285)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Ragno, in S. Croce sull'Arno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Conceria Ragno di S. Croce sull'Arno (Pisa), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 43.425 di cui al mod. *B*-Import n. 2930996 rilasciato in data 4 gennaio 1973 dalla Cassa di risparmio di Firenze, per l'importazione di pelli bovine di origine Pakistan e provenienza Pakistan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 9 maggio 1973 con un ritardo, quindi, di trentacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), tra-

smesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 621516 del 14 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti dalla ditta con l'istanza del 6 luglio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto i motivi stessi non sono stati suffragati da alcuna documentazione giustificativa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Ragno di S. Croce sull'Arno (Pisa), mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze-Fucecchio, nella misura del 5 % di $ 43.425 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, ché sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5283)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1977.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre maggio-giugno 1977 alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e 8 agosto 1972, n. 464, recante modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati, dal cennato decreto in data 31 marzo 1977, è pari al 14,05% per il bimestre maggio-giugno 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,05% per il bimestre maggio-giugno 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 15,80 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(5793)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.

Variante al programma di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 30 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 6 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 25 giugno 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 27 luglio 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 25 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 12 dicembre 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 20 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 2 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 23 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 4 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 5 giugno 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 19 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 19 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 30 dicembre 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 23 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 3 maggio 1975;

Visto il decreto interministeriale in data 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 30 giugno 1975;

Visto il decreto interministeriale in data 22 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 luglio 1975;

Visto il decreto interministeriale in data 18 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 2 dicembre 1975;

Visto il decreto interministeriale in data 10 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 21 luglio 1976;

Visto il decreto interministeriale in data 20 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 20 novembre 1976;

Considerato che l'aumento del costo delle realizzazioni intervenuto nel corso di attuazione del programma di cui al già citato art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, rende necessario una modifica allo stesso per quanto concerne la misura degli stanziamenti previsti per le singole opere;

Premesso che i competenti organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici hanno rappresentato la necessità che per addivenire al completamento dei lavori in corso di esecuzione presso i sottoelencati istituti occorre destinare la somma a fianco degli stessi indicata:

Ascoli Piceno, casa circondariale	L.	500.000.000
Trieste, cust. prev. min.	»	800.000.000
Firenze, casa circondariale . . .	»	1.500.000.000
Palmi, casa circondariale . . .	»	300.000.000
Crotone, casa circondariale . . .	»	100.000.000
Spoleto, casa circ. e sez. reclus.	»	2.000.000.000
Ivrea, casa circondariale	»	1.150.000.000
Vercelli, casa circondariale . . .	»	1.389.000.000
Aosta, casa circondariale	»	400.000.000
L'Aquila, cust. prev. min. (sezione)	»	110.000.000
Napoli, casa circondariale (padiglione Firenze)	»	206.000.000

Considerato che l'iter tecnico amministrativo per la realizzazione degli istituti di Biella, Alba, Cairo Montenotte, Paola, Tolfa, Pesaro e Lecce c.r. per i quali veniva, rispettivamente stanziata la somma di lire 1.200.000.000; 1.450.000.000; 1.300.000.000; 2.300.000.000; 2.100.000.000; 580.000.000 e 500.000.000, per un totale di L. 9.430.000.000 non è stato ancora perfezionato;

Considerato che per far fronte alla suddetta integrazione occorre la complessiva somma di lire 8.455.000.000 che può ottenersi mediante l'utilizzazione parziale dei finanziamenti, già previsti per Biella, Alba, Cairo Montenotte, Paola, Tolfa, Pesaro e Lecce, che saranno al momento opportuno reintegrati dei necessari fondi e che la differenza di L. 975.000.000 (9.430.000.000 — 8.455.000.000) rimane a disposizione degli stessi nella misura di:

Biella, casa circondariale	L.	100.000.000
Cairo Montenotte, casa circ. . . .	»	209.000.000
Alba, casa circ. sez. rec.	»	86.000.000
Paola, casa circondariale	»	300.000.000
Tolfa, casa recl. min. fis. . . .	»	100.000.000
Pesaro, casa circondariale	»	155.000.000
Lecce, casa reclusione (adattamento e ristrutturazione)	»	25.000.000

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

E' approvata, come segue, la variante di cui in premessa e, pertanto, i finanziamenti per Biella, Alba, Cairo Montenotte, Paola, Tolfa, Pesaro e Lecce vengono ridotti rispettivamente a L. 100.000.000; 86.000.000; 209.000.000; 300.000.000; 100.000.000; 155.000.000; 25.000.000, che saranno, al momento opportuno reintegrati dei necessari fondi; mentre vengono aumentati gli stanziamenti disposti per gli istituti di cui all'elenco che segue nella misura per ciascuno di essi a fianco indicata:

Ascoli Piceno, casa circondariale	L.	500.000.000
Trieste, cust. prev. min.	»	800.000.000
Firenze, casa circondariale . . .	»	1.500.000.000
Palmi, casa circondariale	»	300.000.000
Crotone, casa circondariale . . .	»	100.000.000
Spoleto, casa circ. e sez. reclusione	»	2.000.000.000
Ivrea, casa circondariale	»	1.150.000.000
Vercelli, casa circondariale . . .	»	1.389.000.000
Aosta, casa circondariale	»	400.000.000
L'Aquila, cust. prev. min. (sezione)	»	110.000.000
Napoli, casa circondariale (padiglione Firenze)	»	206.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

(5658)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Autorizzazione alla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano, ad elevare sino a L. 2.500.000 il limite del capitale assicurabile nelle assicurazioni in forma « popolare ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare il limite massimo del capitale assicurabile in caso di morte nei contratti individuali in forma po-

polare, precedentemente fissato in lire 1 milione e 500 mila con decreto ministeriale n. 9558 del 13 giugno 1975;

Decreta:

La S.p.a. Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad elevare da lire 1 milione e 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila il limite massimo del capitale assicurabile in caso di morte con contratti individuali in forma popolare, ferme restando tutte le altre clausole e condizioni di polizza approvate con precedenti decreti ministeriali.

Roma, addì 13 maggio 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(5668)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bonfantimport, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Bonfantimport di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 48.327,72 di cui al mod. *B*-Import n. 4737835 rilasciato in data 20 novembre 1974 dalla Banca Cesare Ponti di Milano, per l'importazione di vino champagne di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como il 31 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di undici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 973318 del 25 marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 24 gennaio 1977 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto lo stesso è stato determinato da motivazioni di esclusivo carattere commerciale, relative a temporanee difficoltà di collocamento della merce sul mercato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta Bonfantimport di Milano, mediante fidejussione della Banca Cesare Ponti di Milano, nella misura del 5% di F.F. 48.327,72 di cui al mod. *B-Import sopraindicato*.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(5602)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Macchingraf S.p.a., in Baranzate di Bollate.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Macchingraf S.p.a. di Baranzate di Bollate, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 96.926 di cui al mod. *B*-Import numero 2861573 rilasciato in data 3 aprile 1973 dalla Chase Manhattan Bank N. A. di Milano, per l'importazione di macchinari vari per la lavorazione della carta di origine e provenienza Germania Occidentale a fronte del quale non risulta effettuata importazione per D.M. 23.085;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la ditta interessata ha dichiarato di aver ricevuto, da parte dell'esportatore, una nota di credito di D.M. 25.065,70 che sarebbe stata utilizzata in occasione di successive importazioni di macchinari effettuate dallo stesso fornitore;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 983537 del 17 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 giugno 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti non risulta comprovato alcun collegamento tra la succitata nota di credito ed il pagamento anticipato di cui alla notifica in questione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Macchingraf S.p.a. di Baranzate di Bollate, mediante fidejussione della Chase Manhattan Bank N. A. di Milano, nella misura del 5 % di D.M. 23.085 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(5597)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5 % la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, ha effettuato i seguenti pagamenti anticipati:

Esc. 2.061.423, di cui al mod. *B*-Import n. 4326978 rilasciato in data 17 luglio 1974 dalla sede di Genova del Credito italiano per l'importazione di 1159 cartoni di tonno all'olio di oliva, di origine e provenienza Portogallo;

$ 65.562,50, di cui al mod. *B*-Import n. 4326745 rilasciato in data 21 giugno 1974 dalla sede di Genova del Credito italiano per l'importazione di sardine all'olio di oliva, di origine e provenienza Portogallo;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti le operazioni predette sono state accettate dalla dogana di Genova nei seguenti termini:

mod. *B*-Import n. 4326978 del 17 luglio 1974, di Esc. 2.061.423, scadenza 15 ottobre 1974: importazioni effettuate, limitamente a Esc. 72.517,50, entro il termine di scadenza dell'impegno valutario e, per la differenza, fra il 16 ottobre 1974 e il 27 gennaio 1976, con ritardi varianti fra un giorno e oltre quindici mesi rispetto al suddetto termine;

mod. *B*-Import n. 4326745 del 21 giugno 1974 di $ 65.562,50 scadenza 20 agosto 1974: importazioni effettuate, limitatamente a $ 26.146,80, entro il termine di validità dell'impegno valutario e, per la differenza, fra il 6 novembre 1974 e il 20 marzo 1975, con ritardi varianti fra settantotto giorni e sette mesi circa rispetto al suddetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 4 aprile 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, non ha potuto e saputo fornire alcuna giustificazione dei notevoli ritardi con cui sono state perfezionate le su descritte operazioni e, anzi, nonostante i ripetuti solleciti dell'Ufficio italiano dei cambi, non ha nemmeno provveduto ad inoltrare le prescritte domande di svincolo delle fidejussioni prestate;

Ritenuto, pertanto, che non può escludersi, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità delle ritardate importazioni alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni prestate dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, mediante fidejussione del Credito italiano sede di Genova, nella misura del 5% dei seguenti importi:

Esc. 1.988.905,5, quale importo parziale del modello *B*-Import n. 4326978;

$ 39.415,70, quale importo parziale del modello *B*-Import n. 4326745.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(5598)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Al provvedimento CIP n. 24/1977 del 17 maggio 1977 concernente regime di sorveglianza dei prezzi della calciocianamide e delle scorie Thomas, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 3581, punto *a*), quarto rigo, invece di: «... per merce insaccata *e* sdoganata... », leggasi: «...per merce insaccata *non* sdoganata... »;

pag. 3582, punto *b1*), secondo rigo, invece di: «... al magazzino del rivenditore; », leggasi: «... al magazzino del rivenditore *e degli oneri di sdoganamento...* ».

(5796)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 9 aprile 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Michele Di Gianni, console generale onorario di Malta a Napoli.

(5603)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di lingua e letteratura inglese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5702)

Vacanza di una cattedra di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova è vacante una cattedra di diritto penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5707)

Vacanza della cattedra di storia contemporanea presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di storia contemporanea, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5704)

Vacanza della cattedra di semeiotica medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di semeiotica medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5705)

Vacanza della cattedra di fisica teorica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania è vacante la cattedra di fisica teorica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5706)

Vacanza della cattedra di letteratura greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina è vacante la cattedra di letteratura greca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5708)

Vacanza della cattedra di geologia dei combustibili fossili presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari è vacante la cattedra di geologia dei combustibili fossili, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5709)

Vacanza della cattedra di economia monetaria e creditizia presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari è vacante la cattedra di economia monetaria e creditizia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5703)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 25 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,75	885,75	885,75	885,75	875,75	885,70	885,85	885,75	885,75	885,75
Dollaro canadese	843,65	843,65	844 —	843,65	843,70	843,65	843,65	843,65	843,65	843,65
Franco svizzero	352,21	352,21	352,25	352,21	352,25	352,20	352,20	352,21	352,21	352,20
Corona danese	147,07	147,07	147,15	147,07	147,10	147,05	147,15	147,07	147,07	147,10
Corona norvegese	168,05	168,05	168,16	168,05	168,05	168,05	168,05	168,05	168,05	168,05
Corona svedese	203,11	203,11	203,20	203,11	203,10	203,10	203,15	203,11	203,11	203,10
Fiorino olandese	360,16	360,16	360,38	360,16	360,10	360,15	360,35	360,16	360,16	360,15
Franco belga	24,565	24,565	24,58	24,565	24,56	24,55	24,577	24,565	24,565	24,55
Franco francese	179 —	179 —	178,90	179 —	179 —	179,05	178,94	179 —	179 —	179 —
Lira sterlina	1521,90	1521,90	1521,25	1521,90	1521,80	1521,85	1521,85	1521,90	1521,90	1521,90
Marco germanico	375,87	375,87	376 —	375,87	375,90	375,85	375,90	375,87	375,87	375,85
Scellino austriaco	52,785	52,785	52,83	52,785	52,80	52,78	52,79	52,785	52,785	52,75
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,93	22,94	22,90	22,95	22,93	22,94	22,94	22,95
Peseta spagnola	12,835	12,835	12,84	12,835	12,83	12,82	12,835	12,835	12,835	12,85
Yen giapponese	3,194	3,194	3,20	3,194	3,19	3,19	3,194	3,194	3,194	3,20

Media dei titoli del 25 maggio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,450
Redimibile 3,50 % 1934	99,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,700
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,900
» 5 % (Città di Trieste)	91,450
» 5 % (Beni esteri)	91,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,400
» 5,50 % » » 1968-83	78,400
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,900
» poliennali 7 % 1978	94,100
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,500
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,175
» » 9 % 1980	87,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	885,80
Dollaro canadese	843,65
Franco svizzero	352,205
Corona danese	147,11
Corona norvegese	168,05
Corona svedese	203,13
Fiorino olandese	360,255
Franco belga	24,571
Franco francese	178,97
Lira sterlina	1521,875
Marco germanico	375,885
Scellino austriaco	52,787
Escudo portoghese	22,935
Peseta spagnola	12,835
Yen giapponese	3,194

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Magredi », in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977, il dott. Giorgio Petrelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Magredi », in Roma, in sostituzione del dott. Raffaele Siani.

(5606)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa servizi autogru e trasporti S.A.T. », in Bologna, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977, il rag. Gabriella Longhi è stata nominata commissario liquidatore della società « Cooperativa servizi autogru e trasporti S.A.T. », in Bologna, in sostituzione del dott. Umberto Parlanti, deceduto.

(5607)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale del 3 agosto 1976, concernente il « Trasferimento del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano alla regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 3 settembre 1976, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 6527, colonna II, la data di nascita di Bernazza Ferruccio deve intendersi *1938* (anzichè *1933*);

alla pag. 6524, colonna I, il nominativo *Coceani Anna in Codan* leggasi *Codan Anna in Coceani;*

alla pag. 6528, il nominativo Giorgini Bruno deve intendersi incluso erroneamente poichè il medesimo è stato collocato a riposo il 1° luglio 1976;

alla pag. 6528, colonna I, il nominativo *Ragaglia Paolina ved. Pappalardo* leggasi *ved. Ragaglia Paolina.*

(5632)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Imperia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con legge 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Imperia;

Considerato che la commissione giudicatrice nominata dalla procura generale di Genova con verbale del 27 aprile 1976, ha dato atto che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 15 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Imperia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Genova.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Genova entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1977
Registro n. 10 *Giustizia, foglio n.* 397

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Genova.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Imperia, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 28 maggio 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4915)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esame-colloquio, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Considerato che alla data del 30 novembre 1976 erano disponibili quarantadue posti nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione;

Considerato, altresì, che un decimo di detti posti, oltre alla frazione di 0,10 di posto risultante vacante al 30 novembre 1975, deve essere conferito mediante concorso riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame-colloquio, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari di insegnamenti per corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, sociali e amministrative, in economia e commercio, in scienze economiche, in lingue e letterature straniere, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in sociologia e in materie letterarie, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno essere fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:

1) il cognome e il nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il titolo di studio di cui sono in possesso, con l'indicazione dell'anno e dell'università o istituto universitario presso cui è stato conseguito;

7) la loro posizione per quanto riguarda gli obblighi militari;

8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata A.R.

La firma da apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o dal rettore dell'Università presso la quale il candidato presta servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto amministrativo e costituzionale;

c) contabilità generale dello Stato;

d) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Il colloquio avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati nel termine previsto dall'art. 6 del testo unico vigente.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sette decimi.

Art. 6.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso saranno formate secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato nel colloquio. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti attestanti il possesso dei titoli medesimi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I documenti stessi si considerano in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentrassero eventualmente nella nomina ai vincitori decaduti o rinunciatari, dovranno presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta legale:

1) copia dello stato di servizio in qualità di assistente universitario ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria, ed integrata dal rettore dell'Università;

2) certificato del rettore attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, ovvero copia di esso autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

4) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovranno essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dello invito a produrli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino la posizione giuridica e di fatto da comprovare; in tal caso essi debbono indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

I documenti suindicati si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le sedute della suddetta commissione, durante lo svolgimento del colloquio, saranno pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione medesima formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso all'albo del Ministero.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati consiglieri in prova e saranno destinati a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, con l'applicazione, ove occorra, dell'art. 12, comma terzo, della stessa legge.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1977
Registro n. 46 *Istruzione, foglio n.* 333

(5565)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

N.	Nominativo	Punteggio
1.	Bortolotti Giancarlo, nato a Palazzolo sull'Oglio il 23 maggio 1945	punti 97 su 100
2.	Giachino Giuliano, nato a Torino il 25 aprile 1943	» 96 »
3.	Vendemia Franco, nato a Bari il 10 gennaio 1946	» 96 »
4.	Altieri Paolo, nato a Cagliari il 14 novembre 1941	» 95 »
5.	Segagni Siro, nato a Marcignago (Pavia) il 25 settembre 1945	» 95 »
6.	Tufano Luigi, nato a Napoli il 12 gennaio 1942	» 95 »
7.	Colombo Adolfo, nato a Legnano il 26 marzo 1939	» 94 »
8.	Losito Attilio, nato a Foligno (Perugia) il 21 ottobre 1942	» 94 »
9.	Segoloni Giuseppe, nato a Torino il 12 agosto 1942	» 92 »
10.	Stratta Piero, nato a Torino il 9 aprile 1945	» 92 »
11.	Cavatorta Fosco, nato a Sala Baganza (Parma) il 4 dicembre 1944	» 90 »
12.	D'Alessandro Carmelo, nato a Bisignano (Cosenza) il 4 maggio 1944	» 90 »
13.	Morganti Alberto, nato a Gavirate (Varese) il 30 aprile 1945	» 90 »
14.	Antonucci Francesco, nato ad Oderzo il 1° luglio 1944	» 88 »
15.	Faggion Giuseppe, nato a Bassano del Grappa (Vicenza) il 28 aprile 1940	» 88 »
16.	Grillo Carlo, nato a Milano il 27 dicembre 1940	» 88 »
17.	Pastore Giuseppe, nato a Roma il 31 luglio 1943	» 88 »
18.	Licini Romana, nata a Ponte S. Pietro il 19 agosto 1939	» 86 »
19.	Rizzelli Martella Salvatore, nato a Vitigliano (Lecce) il 26 aprile 1945	» 86 »
20.	Bocci Carlo, nato a Novara il 24 settembre 1942	» 85 »
21.	Manganelli Antonio, nato a Siena il 28 ottobre 1943	» 85 »
22.	Urbini Sauro, nato a Forlì il 4 novembre 1945	» 85 »
23.	Chiarini Carlo, nato a Bagnacavallo (Ravenna) il 29 marzo 1944	» 84 »
24.	Borgatti Pier Paolo, nato a Viano (Reggio Emilia) il 29 giugno 1944	» 83 »
25.	Alloatti Sandro, nato a Torino il 31 maggio 1943	» 82 »
26.	Rovati Carlo, nato a Montù Beccaria (Pavia) il 29 settembre 1940	» 82 »
27.	Salomone Salvatore, nato a Biancavilla il 22 maggio 1945	» 82 »
28.	Colasanti Giuliano, nato a Bari l'11 gennaio 1946	» 80 »
29.	Giudice Vincenzo, nato a Favara il 7 agosto 1935	» 80 »
30.	Mombelloni Simone, nato a Villa Carcina (Brescia) il 7 gennaio 1941	» 80 »
31.	Grassi Claudio, nato a Cremeno (Como) l'11 aprile 1945	» 78 »
32.	Mileti Maurizio, nato a Brescia il 21 gennaio 1944	» 78 »
33.	Vagnoli Enrico, nato a Bibbiena (Arezzo il 26 dicembre 1941	» 78 »
34.	Valli Alberto, nato a Milano il 29 novembre 1939	» 78 »
35.	Di Filippo Gemma Antonia, nata a Caltanissetta il 1° gennaio 1945	» 76 »
36.	Iorio Luigi, nato a Silandro (Bolzano) il 7 giugno 1942	» 76 »
37.	Pincella Giorgio, nato a Quingentole (Mantova) il 2 marzo 1939	» 76 »
38.	Rovito Marcello, nato a Cosenza il 16 gennaio 1942	punti 76 su 100
39.	Todaro Calogero, nato a Piazza Armerina (Enna) il 1° gennaio 1944	» 76 »
40.	Dell'Aversano Maria Rosaria, nata a Napoli il 18 novembre 1941	» 75 »
41.	Filoramo Francesco, nato a Cremona il 7 marzo 1936	» 75 »
42.	Granello Elisabetta, nata a Mezzana (Trento) il 7 gennaio 1945	» 75 »
43.	Leggio Giuseppe, nato a Ragusa il 15 aprile 1942	» 75 »
44.	Migozzi Giovanni, nato a Papigno (Terni) il 20 giugno 1938	» 75 »
45.	Pagano Saverio, nato a Catania l'8 settembre 1944	» 75 »
46.	Vasile Alfonso, nato a Macerata il 19 maggio 1940	» 75 »
47.	Bertucci Carmelo, nato a Serra S. Bruno il 18 aprile 1940	» 74 »
48.	Brighina Giuseppe, nato ad Altavilla Irpina (Avellino) il 28 agosto 1943	» 74 »
49.	Dagostino Filippo, nato a Giovinazzo (Bari) il 21 marzo 1940	» 74 »
50.	Farotti Massimo, nato a Novara il 3 agosto 1938	» 74 »
51.	Loiacono Francesco, nato a Vallefiorita (Catanzaro) il 20 maggio 1940	» 74 »
52.	Lombardo Vincenzo, nato a Castel San Giorgio (Salerno) il 27 marzo 1945	» 74 »
53.	Matocci Gian Paolo, nato a Terni il 31 maggio 1941	» 74 »
54.	Rossi Egidio, nato a Neviano Arduini (Parma) l'11 aprile 1943	» 73 »
55.	Budetta Vilfredo Nicolò, nato ad Orzinuovi (Brescia) il 1° dicembre 1940	» 72 »
56.	Iacono Domenico, nato a Racalmuto il 23 settembre 1929	» 72 »
57.	Lucidi Vinicio, nato a Roseto degli Abruzzi (Teramo) il 22 novembre 1943	» 72 »
58.	Mangiarotti Giovanni, nato a Torino l'11 ottobre 1943	» 72 »
59.	Rubulotta Giovanni, nato ad Agira il 4 novembre 1945	» 72 »
60.	Tarantino Antonio, nato a Castellana Grotte (Bari) il 1° dicembre 1936	» 72 »
61.	Tersigni Roberto, nato a Roma il 13 giugno 1944	» 72 »
62.	Tretola Luigi, nato a Benevento il 1° gennaio 1926	» 72 »
63.	Adami Enrico, nato a Firenze il 22 febbraio 1939	» 70 »
65.	Bartoli Raul, nato a Roma il 2 settembre 1929	» 70 »
65.	Falaschi Carlo, nato ad Empoli il 25 febbraio 1934	» 70 »
66.	Miccolis Sebastiano, nato a Sulmona (L'Aquila) il 1° agosto 1945	» 70 »
67.	Mistraletti Carlo, nato a Piacenza il 10 luglio 1944	» 70 »
68.	Orlandi Carlo, nato a Genova il 13 settembre 1931	» 70 »
69.	Ottaviano Leonardo, nato a Caltanissetta il 25 dicembre 1938	» 70 »
70.	Stallone Carmine, nato a Rodi Garganico (Foggia) l'8 ottobre 1943	» 70 »
71.	Strippoli Paolo, nato a Taranto il 9 novembre 1943	» 70 »
72.	Surian Maurizio, nato a Villanova del Ghebbo (Rovigo) il 15 giugno 1942	» 70 »
73.	Tasco Alessandro, nato ad Ugento (Lecce) il 18 novembre 1946	» 70 »
74.	Taveri Filippo, nato a Brindisi il 6 dicembre 1936	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5314)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a settantotto posti di segretario tecnico in prova, per le esigenze del servizio impianti elettrici.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a settantotto posti di segretario tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1976, n. 2123, registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1976, registro n. 31 Trasporti, foglio n. 123, avrà luogo a Roma il giorno 19 giugno 1977, alle ore 7,30, presso i seguenti istituti scolastici:

1) istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51;

2) istituto tecnico commerciale « Michelangiolo », via Cavour, 258;

3) istituto tecnico commerciale « L. da Vinci », via degli Annibaldi, 2;

4) istituto tecnico commerciale « Da Verrazzano », via G. Ferrini, 83;

5) collegio ingegneri ferroviari italiani, stazione Termini, via Giolitti, 34.

(5725)

OSPEDALE « C. E G. MAZZONI » DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

(5731)

OSPEDALE GERIATRICO E GERONTOLOGICO « G. B. GIUSTINIAN » DI VENEZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente delle divisioni lungodegenti;

tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso (il numero dei posti vacanti deve intendersi come dianzi indicato e non come erroneamente riportato nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 23 aprile 1977 e cioè in numero di due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venezia.

(5728)

OSPEDALE « CASTIGLIONE-PRESTIANNI » DI BRONTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso;

due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bronte (Catania).

(5674)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di neuropsichiatria;

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arco (Trento).

(5685)

ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente di divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica presso il dipendente ospedale istituti elioterapici « Codivilla Putti », in Cortina d'Ampezzo (Belluno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(5677)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale « Buon Consiglio Fatebenefratelli » di Napoli, a:

un posto di primario e un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 6 ottobre 1976 e, in quanto compatibili, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla presidenza dell'ente in Roma.

(5739)

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO « S. MARIA DI COLLEMAGGIO » DI L'AQUILA

Concorso a tre posti di assistente neuropsichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente neuropsichiatra (di cui uno destinato alla divisione di neurologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in L'Aquila.

(5682)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario e sei posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario e quattro posti di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche;

un posto di primario e quattro posti di assistente del servizio di radiologia;

quattro posti di assistente della divisione di medicina generale;

quattordici posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

sette posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(5681)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia plastica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia plastica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e del personale dell'ente in Torino.

(5680)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(5683)

OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE » DI GEMONA DEL FRIULI

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gemona del Friuli (Udine).

(5733)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di assistente di nefrologia e dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(5676)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI MARINO

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marino (Roma).

(5675)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(5679)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » DI PESCARA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(5772)

OSPEDALE « F. LASTARIA » DI LUCERA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucera (Foggia).

(5686)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto urologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucera (Foggia).

(5687)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (con emodialisi);

un posto di assistente della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(5684)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(5678)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1977, n. **15**.

Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 12 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione a favore di operatori agricoli singoli dei prestiti di conduzione a tasso agevolato previsti dalla legge regionale 7 marzo 1973, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'annata agraria 1976-77 e con decorrenza dal 1° ottobre 1976, è autorizzata la spesa di lire 2.425 milioni.

I prestiti di cui al comma precedente non possono superare l'importo di lire 10 milioni.

Art. 2.

Il concorso regionale sui prestiti di cui al precedente articolo è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato, fissati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397, e del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1975, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

I prestiti di cui alla presente legge, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

La concessione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi dei prestiti di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 60, modificato dall'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 55, avrà luogo secondo le procedure previste dalla legge regionale 7 marzo 1973, n. 10, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a tali interventi dai programmi annuali di cui all'art. 10 della predetta legge regionale 9 novembre 1974, n. 60.

I prestiti di cui al comma precedente potranno essere concessi anche per l'acquisto di mezzi tecnici utili alla conduzione delle aziende dei soci.

Art. 5.

All'onere di lire 2.425 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento recato dal cap. 3027 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 6.

Le somme non impiegate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 marzo 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1977, n. **16**.

Modificazione dell'art. 24, primo comma, dello statuto della comunità montana Monte S. Croce.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 12 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 24 dello statuto della comunità montana « Monte Santa Croce », approvato con legge regionale 7 giugno 1975, n. 67, è così modificato:

« I verbali delle riunioni del consiglio generale debbono essere inviati in copia a ciascun comune facente parte della comunità montana. Ogni consigliere ha diritto di chiedere ed ottenere copie delle deliberazioni consiliari ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 marzo 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1977, n. **17**.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 aprile 1975, n. 20: Inquadramento del personale in servizio presso i C.A.T. (Centri di assistenza tecnica in agricoltura) nel ruolo del personale della giunta regionale della Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 12 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1975, n. 20, è sostituito dal seguente:

Il personale tecnico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché quello incluso nei ruoli degli enti concessionari, utilizzato esclusivamente, sin dall'inizio del rapporto, in attività di assistenza tecnica, in servizio, alla data del 30 aprile 1973, presso i centri di assistenza tecnica in agricoltura ed indicato nella unita tabella, è inquadrato nel livello funzionale del ruolo del personale della giunta regionale corrispondente alla carriera

di provenienza ricoperta alla data del 30 aprile 1973, con decorrenza dalla data di immissione in ruolo, previa presentazione di domanda da prodursi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale di modifica, e previo superamento della prova di accertamento qualitativo, le cui modalità di espletamento saranno stabilite dalla giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 marzo 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1977, n. **18.**

Prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza da stupefacenti e sostanze psicotrope.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 12 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 685 del 22 dicembre 1975, organizza il servizio di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza da stupefacenti, sostanze psicotrope e alcool.

A tale scopo la Regione:

a) elabora un piano annuale per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;

b) promuove iniziative volte alla prevenzione primaria delle tossicodipendenze;

c) organizza l'aggiornamento e la qualificazione del personale che opera presso i presidi sociali e sanitari sul tema delle tossicodipendenze;

d) controlla e coordina le attività di prevenzione e quelle di terapia e riabilitazione svolte nei normali presidi sanitari nei confronti dei tossicodipendenti;

e) promuove la raccolta di dati statistici nel campo del disadattamento giovanile.

Art. 2.

Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, è istituito il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, con il compito di proporre e coordinare tutte le iniziative necessarie all'attuazione della presente legge.

Fanno parte di questo comitato, oltre ai membri indicati al quarto comma dell'art. 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i seguenti membri nominati dal consiglio regionale, sulla base di una concreta esperienza nel campo del disadattamento giovanile:

tre medici psichiatri;
due psicologi;
un tossicologo;
un medico legale;
tre assistenti sociali;
tre educatori.

Il consiglio regionale provvede alla nomina dei membri di propria competenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge; in caso di vacanza provvede alla sostituzione entro il medesimo termine.

La giunta regionale provvede alla nomina ed alla eventuale sostituzione dei componenti indicati al quarto comma dell'art. 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, previa designazione, da parte delle rispettive amministrazioni di appartenenza, entro il termine indicato dal comma precedente.

Art. 3.

Il comitato regionale, così costituito, è presieduto dall'assessore alla sanità, ha la durata di tre anni e si riunisce in sessioni trimestrali ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Tale comitato ha funzioni di coordinamento e di controllo sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, cura e riabilitazione.

Il comitato ha sede presso il servizio igiene e sanità della Regione.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Il comitato adotta i provvedimenti a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 4.

Il comitato assicura al consiglio regionale la consulenza necessaria per la formulazione del piano annuale di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della presente legge, provvede alla rilevazione statistica dei dati relativi all'uso ed abuso di alcool e delle sostanze medicinali indicate all'art. 12 della legge nazionale, coordina le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale operante nei presidi sociali e sanitari della Regione, può formulare pareri e proposte, compiendo le opportune indagini conoscitive.

Art. 5.

Nella prima riunione il comitato elegge un vice presidente.

Ai componenti del comitato non compete alcuna indennità, ma può essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio ed eventuale trattamento di missione, nella misura e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per il personale della carriera direttiva della regione Campania.

Art. 6.

Il consiglio regionale elabora il piano di intervento di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della presente legge, sentiti il comitato regionale di cui all'art. 2, e le competenti commissioni consiliari le quali consulteranno le provincie, i comuni e gli organi socio-sanitari di zona, se istituiti.

Il piano dovrà indicare le attività di rilevazione dei dati epidemiologici e statistici in tema di tossicodipendenza, le iniziative ritenute necessarie per l'opera di prevenzione degli stati di tossicodipendenza, i presidi sanitari e sociali presso i quali si attueranno le misure di terapia e riabilitazione.

Il piano viene approvato dal consiglio entro il 31 marzo di ogni anno.

La giunta regionale attua il piano di cui al comma precedente.

Art. 7.

La giunta regionale costituisce il centro medico e di assistenza sociale, di cui all'art. 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il quale ha il compito di fornire l'ausilio specialistico e la collaborazione necessaria ai presidi ospedalieri, e ad altre istituzioni sanitarie comunali e consortili, od a singoli medici che ne facciano richiesta.

Il personale del centro è costituito da medici specialisti in psichiatria, tossicologia, medicina legale, psicologi, assistenti sociali, assistenti sanitarie visitatrici ed educatori. Con l'entrata in funzione delle unità locali dei servizi sanitari e sociali, il personale del centro sarà collegato con tali unità, coordinando le attività di prevenzione e recupero sociale da attuare sul territorio.

Il consiglio regionale decide, nell'ambito del piano annuale, il numero degli operatori di cui al precedente comma, e dispone la loro utilizzazione presso gli organi periferici che ne facciano richiesta.

Il consiglio, inoltre, su richiesta della giunta o su proposta di almeno dieci consiglieri regionali e sentite le amministrazioni comunali e provinciali, può istituire, ove ne ricorrano le necessità, nuovi centri nell'ambito del piano annuale di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 8.

Compiti del centro medico e di assistenza sociale sono:

a) la raccolta e la elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici in tema di tossicodipendenza;

b) la elaborazione di un programma di aggiornamento in tema di prevenzione e cura delle condizioni di tossicodipendenza, per operatori nei presidi sanitari della Regione, per le forze di polizia e per gli operatori della giustizia;

c) la diffusione delle informazioni necessarie in tema di tossicodipendenza, a tutti gli operatori sanitari della Regione;

d) la realizzazione, in rapporto con le strutture sanitarie e con le forze sociali attive nel territorio, dell'opera di prevenzione primaria, rilevando le cause di disadattamento e le difficoltà sociali che lo condizionano;

e) la consulenza in loco, per quei casi in cui il personale dei presidi sanitari impegnati nella cura di tossicomani ne faccia richiesta;

f) il controllo sulle iniziative tendenti alla riabilitazione ed al reinserimento dei tossicomani;

g) la collaborazione con gli organi di giustizia, secondo quanto stabilito dagli articoli 97, 98, 99 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975;

h) il coordinamento delle iniziative di volontariato previste dall'art. 93 della citata legge n 685.

Art. 9.

Le province, i comuni e loro consorzi, in attesa della istituzione delle unità locali dei servizi sociali e sanitari, sono delegati, nell'ambito delle norme che regolano la delega dalla Regione agli enti locali, a realizzare sul territorio, servendosi delle strutture pubbliche esistenti, i compiti del centro medico e di assistenza sociale.

Art. 10.

Il personale medico o paramedico operante presso i presidi sanitari della Regione ha diritto alla frequenza di corsi di qualificazione in tema di tossicodipendenza. Tali corsi sono organizzati dalla Regione, nell'ambito delle attività proprie delle strutture sanitarie decentrate sul territorio.

Art. 11.

La Regione promuove la collaborazione tra il comitato regionale e il comitato di studio, programmazione e ricerca, istituito dal provveditore agli studi competente per territorio, d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, al fine di porre gli insegnanti, gli alunni e relative famiglie in grado di attuare una responsabile educazione sanitaria, con particolare riguardo alla informazione sulle cause sociali che sono alla base dei fenomeni di devianza e sui danni derivanti dall'uso ed abuso di stupefacenti, dell'alcool e di altre sostanze psicotrope.

Art. 12.

La Regione promuove la collaborazione tra il comitato regionale e i comitati di studio istituiti dai provveditori e con gli organi collegiali delle scuole di ogni distretto, nonchè in collaborazione con il centro medico e di assistenza sociale, coordina l'organizzazione di lezioni e di dibattiti aperti ai docenti, ai genitori e agli studenti, sui problemi sociali legati all'uso dell'alcool, degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di tali sostanze.

Promuove, altresì, analoghe iniziative a livello universitario, d'intesa con le rappresentanze dell'istruzione superiore e, sui luoghi di lavoro, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

Art. 13.

La Regione promuove la collaborazione tra il comitato regionale e gli organi della Regione militare, per lo svolgimento di attività comuni nel campo della prevenzione, della cura e riabilitazione dei tossicodipendenti e degli alcoolisti, mediante cicli di lezioni e dibattiti per la informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini che svolgono servizio militare nel territorio della Regione.

Per tali iniziative verrà utilizzato il personale sanitario del centro medico e di assistenza sociale.

Art. 14.

I tossicodipendenti hanno diritto, gratuitamente, alla libera scelta dei presidi sanitari della Regione e dei medici in essi operanti.

I presidi sanitari comunali, consortili e provinciali predisporranno gli interventi nel campo della cura e della prevenzione in tema di alcoolismo e farmacodipendenza.

Art. 15.

Il personale sanitario è obbligato a svolgere attività di rilevazione statistica ed epidemiologica in tema di alcoolismo e tossicodipendenza, sia che lavori presso presidi sanitari della Regione che presso cliniche private, convenzionate o non con la Regione, o che eserciti la libera professione.

La segnalazione, da inviare al centro medico e di assistenza sociale mediante moduli predisposti dal comitato regionale, è obbligatoria in tutti i casi in cui si sia determinato, per qualsiasi motivo, un abuso od un uso improprio di farmaci inclusi nella tabella di cui alla legge n. 342 del 30 dicembre 1975.

L'anonimato nei rapporti con le case di cura ed i presidi sanitari, i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale, viene rispettato in tutti i casi in cui l'interessato ne faccia richiesta. I dati relativi alle rilevazioni statistiche ed epidemiologiche, elaborati dall'assessorato alla sanità, vengono trasmessi al comitato regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 16.

L'iniziativa volontaria di prevenzione e di cura in favore degli alcoolisti e dei tossicomani, nel pieno rispetto della personalità dell'assistito, è coordinata e diretta dal centro medico e di assistenza sociale, e sviluppata nell'ambito delle strutture socio-sanitarie comunali, consortili e provinciali.

In particolare, viene incoraggiata, in questo ambito, la partecipazione ai programmi di prevenzione e di cura degli ex tossicomani e degli alcoolisti.

Art. 17.

Il centro medico e di assistenza sociale collabora con le diverse istituzioni giudiziarie (tribunali minorili, case di custodia preventiva, carcere minorile, carceri per adulti), promuovendo discussioni aperte alla partecipazione dei detenuti o degli assistiti, sulle cause della diffusione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze, e del rapporto esistente tra tale diffusione e delinquenza, e realizzando le iniziative di educazione sanitaria e tutte quelle misure di cura e reinserimento nei confronti dei detenuti e degli assistiti in condizione di alcoolismo e di tossicodipendenza.

Art. 18.

Il servizio di cui alla presente legge è finanziato attraverso:

a) la quota annuale, attribuita alla Regione, del fondo comune previsto dall'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, numero 685, concernente « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza »;

b) eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione, la cui entità sarà determinata con la legge di bilancio;

c) eventuali stanziamenti integrativi, autonomamente stabiliti dagli enti locali.

Art. 19.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 e per gli anni successivi, sarà istituito il cap. 156, denominato « Quota del fondo comune » di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 103, concernente « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 e per gli anni successivi, sarà istituito il cap. 2006, denominato « Prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza da stupefacenti e sostanze psicotrope ».

Ai suddetti capitoli 156 e 2006 sarà attribuita una previsione, rispettivamente di entrata e di spesa, pari all'ammontare complessivo delle quote del fondo comune, di cui all'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, su conforme deliberazione della giunta regionale, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 marzo 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1977, n. **19.**

Approvazione dello statuto della comunità montana Alburni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 12 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana « Alburni », nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 marzo 1977

RUSSO

(*Omissis*).

(4142)

REGIONE SICILIA

LEGGE 1° febbraio 1977, n. **1.**

Provvedimenti in favore degli utenti delle acque dei canali dell'antico demanio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 5 *febbraio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono considerati estinti i debiti per canoni relativi alle utenze di acqua derivata dai canali demaniali dell'antico demanio esistenti in Sicilia, dovuti sino al 31 dicembre 1946 e non ancora corrisposti.

La disposizione si applica sia alle utenze fornite di titolo legittimo che alle utenze di fatto.

Art. 2.

Con effetti dal 1° gennaio 1947, i canoni relativi alle utenze di acqua di cui all'articolo precedente, comunque e per qualunque uso esercitate, sono determinati a norma dell'art. 35 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive aggiunte e modificazioni.

Non si farà luogo a rimborso per le somme già pagate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

E' accordata la facoltà di pagare i canoni arretrati, come sopra determinati, in tre rate annuali successive, senza interessi, con scadenza al 1° febbraio di ogni anno.

E' ammesso il riscatto degli arretrati di cui al precedente comma. Chi intende esercitare tale riscatto dovrà farne domanda alla intendenza di finanza competente entro trenta giorni dalla notificazione del debito. La somma da pagarsi in questo caso sarà corrispondente al valore delle tre annualità scontate al tasso del cinque per cento in ragione d'anno. Il pagamento del riscatto dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione della somma scontata.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° febbraio 1977

BONFIGLIO

MACALUSO

LEGGE 1° febbraio 1977, n. **2.**

Proroga degli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non medico.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 5 *febbraio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1975 gli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non medico in servizio alla data di entrata in vigore della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° febbraio 1977

BONFIGLIO

MAZZAGLIA

(3545)

LEGGE 21 febbraio 1977, n. **3.**

Applicazione dei contratti collettivi di lavoro nei confronti degli operai avventizi dipendenti dai consorzi di bonifica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 26 *febbraio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il rapporto di lavoro degli operai avventizi, dipendenti dai consorzi di bonifica operanti in Sicilia e che abbiano svolto non meno di 4000 ore di lavoro nel biennio 1973-74, è disciplinato dalle norme stabilite dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dai contratti collettivi nazionali vigenti.

Per i lavoratori che abbiano esplicato ininterrottamente la loro attività nel biennio 1972-73 e che in atto sono dipendenti dai consorzi, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorre dal 1974.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 19977

BONFIGLIO

ALEPPO — TRAINA

LEGGE 21 febbraio 1977, n. 4.

Proroga dell'art. 5 della legge regionale 5 marzo 1976, n. 18, e successive modificazioni, concernente provvedimenti in favore dei dipendenti dell'OMP (Officine meccaniche Priolo) S.p.a. e della CEI - Sicilia; proroga della legge regionale 6 marzo 1976, n. 26, recante provvidenze in favore dei dipendenti dei Pastifici riuniti della Valle del Platani di Casteltermini; provvedimenti straordinari in favore dei dipendenti della ditta Andrea Dagnino e figli S.r.l. di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 26 *febbraio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'erogazione dell'indennità straordinaria mensile a favore dei dipendenti delle Officine meccaniche di Priolo (OMP) e della CEI - Sicilia prevista dall'art. 5 della legge regionale 5 marzo 1976, n. 18, e successive modificazioni, e quella a favore dei dipendenti dei Pastifici riuniti della Valle del Platani di Casteltermini, prevista dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 26, sono prorogate per un ulteriore periodo di sei mesi.

Art. 2.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso la ditta Andrea Dagnino e figli S.r.l. di Palermo alla data del 20 settembre 1976 e residenti in Sicilia alla data di entrata in vigore della presente legge, che si trovino privi di retribuzione, una indennità straordinaria per un periodo non superiore a mesi sei a decorrere dal 1° marzo 1977, pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante allo atto della cessazione dell'attività e comunque non superiore a lire 300 mila.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei dipendenti che abbiano trovato o troveranno altra occupazione.

Art. 3.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento delle indennità, dopo avere accertato lo stato di disoccupazione degli interessati.

Art. 4.

All'onere di lire 640 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede:

quanto a lire 518 milioni utilizzando parte delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, derivanti dagli stanziamenti autorizzati con le leggi regionali 5 marzo 1976, n. 18 e 6 maggio 1976, n. 48, già versati al fondo stesso;

quanto a lire 122 milioni, da versare al fondo medesimo, con parte delle disponibilità, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, del cap. 51601 del bilancio della Regione.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1977

BONFIGLIO

TRAINA

LEGGE 21 febbraio 1977, n. 5.

Aggiunte alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, concernente provvedimenti a favore dei pescatori e proroga dei benefici al 31 dicembre 1977.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 8 *del 26 febbraio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche, sono prorogate fino al 31 dicembre 1977.

Art. 2.

Il contributo previsto dall'art 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente al 1977, nella misura di L. 5000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso ai natanti iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani al 31 dicembre 1976.

Art. 3.

I benefici previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche, si intendono destinati anche alle imprese o società i cui natanti siano iscritti entro il 31 dicembre 1976 presso compartimenti marittimi siciliani e siano forniti di permessi di pesca regolarmente convalidati.

Art. 4.

L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della citata legge n. 56 del 1973, e successive modifiche, sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante (mod. D), oppure dal giornale di macchina vistato dall'ufficio dogana o dall'autorità consolare.

Art. 5.

L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, modificato con l'art. 59 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è abrogato.

Art. 6.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, le cooperative costituite tra pescatori delle quali facciano parte quali soci anche elementi tecnici e amministrativi.

La partecipazione di elementi tecnici e amministrativi non può essere complessivamente superiore al quindici per cento dei soci pescatori.

Art. 7.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1977, la spesa di lire 2750 milioni, cui si provvede utilizzando, ai termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

LEGGE 21 febbraio 1977, n. **6**.

Modifica della composizione del comitato regionale di programmazione sanitaria previsto dall'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, concernente norme in materia sanitaria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 26 *febbraio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il settimo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 27 del 28 giugno 1973, concernente norme in materia sanitaria, è sostituito dal seguente:

« Ne fanno altresì, parte:

i veterinari provinciali delle province siciliane;

un rappresentante dei medici condotti designato dalla federazione regionale dell'Associazione nazionale medici condotti;

il direttore regionale e l'ispettore regionale tecnico dello assessorato regionale della sanità ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1977

BONFIGLIO

MAZZAGLIA

LEGGE 21 febbraio 1977, n. **7**.

Provvidenze per gli autoservizi di trasporto.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 26 *febbraio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il piano per la graduale pubblicizzazione dei servizi di autolinee in concessione, di cui all'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1975, n. 4, deve avere come obiettivo fondamentale quello di concorrere ad un più generale e razionale assetto dei trasporti della Regione e di realizzare, in particolare, un'organica e ben articolata rete regionale di servizi su strada.

Art. 2.

Per soddisfare alle esigenze di cui al precedente articolo, il piano deve ispirarsi ai seguenti criteri:

a) suddivisione del territorio regionale in bacini di traffico da individuare sulla base di reali ed omogenei indici di mobilità in rapporto agli insediamenti abitativi ed alle attività economiche e sociali, al fine di consentire, con criteri di gestione economica lo sviluppo della imprenditoria pubblica in una armonica coesistenza con quella privata;

b) promozione, all'interno dei bacini, di consorzi tra comuni con il compito di fissare gli orientamenti che attengono alla istituzione dei servizi agli aspetti finanziari e gestionali e con la possibilità di estendere i servizi urbani ai comuni che gravitano sulle città capoluogo;

c) potenziamento e ristrutturazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) anche ai fini del presente articolo.

Art. 3.

Ai fini di una prima attuazione del piano di cui all'art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 1.500 milioni per le finalità di cui alla lettera *c*) dell'art. 2.

La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata secondo un programma di esecuzione predisposto dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e approvato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 4.

Al fine di consentire nell'ambito della Regione la perequazione del trattamento tra i dipendenti delle imprese private e pubbliche nel settore dei trasporti in concessione, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare alle imprese private esercenti autolinee in concessione, per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1978, un contributo pari al maggior onere derivante alle imprese dalla integrale applicazione ai propri dipendenti, per lo stesso periodo, del trattamento economico e normativo già determinato in sede ministeriale e per il triennio 1976-78.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato altresì a corrispondere ai dipendenti delle imprese private esercenti autolinee in concessione, tramite le imprese stesse, un contributo *una tantum* di L. 340.000 lorde per dipendente, a totale soddisfacimento di quanto previsto, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976, dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, e dal citato trattamento economico e normativo, determinato in sede ministeriale, in relazione al servizio prestato nel periodo medesimo.

Art. 5.

Per provvedere al pagamento delle somme di cui all'art. 4, primo comma, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a disporre, a favore delle imprese, anticipazioni semestrali dell'importo di L. 1.750.000 per ciascun dipendente.

Le anticipazioni potranno essere eventualmente integrate sulla base dei conteggi che le aziende presenteranno ogni trimestre.

I dipendenti delle imprese debbono risultare dai libri paga e matricola ed essere iscritti al fondo di previdenza o allo Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il rappresentante legale dell'impresa presenterà, entro i sessanta giorni successivi al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le anticipazioni, il conto delle spese effettuate, corredato dall'elenco del personale in servizio nel periodo considerato, debitamente vistato dall'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, cui è demandato l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal precedente comma.

Al pagamento delle somme di cui all'art. 4, secondo comma, della presente legge si provvede in due rate uguali, di cui la prima entro il 28 febbraio 1977 e la seconda entro il 31 luglio 1977.

Art. 6.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare ai privati concessionari di autolinee extraurbane, per il periodo 1° gennaio 1977-31 dicembre 1978, contributi nella misura massima di lire 110 per chilometro di percorrenza effettiva di linea conforme ai disciplinari di concessione, comprese le corse *bis* debitamente autorizzate e con esclusione di quelle occasionali, speciali o relative ai servizi di gran turismo.

L'importo globale dei contributi non dovrà comunque superare, per ciascuna impresa, il disavanzo complessivo risultante dal bilancio dell'anno cui si riferiscono i benefici relativamente a tutti i servizi di trasporto di persone esercitati.

A tal fine il contributo è erogato trimestralmente e la rata relativa all'ultimo trimestre sarà erogata dopo la presentazione del bilancio.

La concessione dei benefici di cui al primo comma resta subordinata all'attuazione, da parte delle imprese concessionarie, delle norme e dei contratti vigenti in materia di lavoro e del trattamento economico e normativo previsto dall'art. 4 della presente legge.

I contributi di cui al presente articolo non si erogano alle aziende con meno di 25 dipendenti, le quali abbiano proceduto a licenziamenti senza giusta causa, comprovati da sentenza del pretore passato in giudicato.

Il contributo di cui al primo comma è esteso alle aziende speciali che vengano costituite da consorzi di comuni limitrofi, per la gestione di servizi già esercitati dalle aziende private, nell'ambito dei loro territori.

I contributi di cui al presente articolo sono erogati su richiesta dell'impresa, corredata da apposita dichiarazione attestante i chilometri svolti in base ai disciplinari di concessione per il periodo al quale si riferisce il contributo. La dichiarazione dovrà essere rilasciata sotto la propria responsabilità civile e penale dal concessionario, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 1974, n. 5.

Art. 7.

Per agevolare il rinnovo del parco autobus dei privati concessionari di autolinee, è autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni da inscrivere nell'esercizio finanziario 1977.

Detta somma verrà ripartita tra le aziende in rapporto al numero dei dipendenti risultanti iscritti nei libri paga e matricola ed al fondo di previdenza degli autoferrotranvieri o allo I.N.P.S., alla data del 31 dicembre 1975.

La somma a ciascuna azienda spettante verrà corrisposta a presentazione della documentazione attestante l'avvenuto acquisto di autobus nuovi immatricolati nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1979.

La somma che la Regione dovrà erogare non potrà superare il venti per cento della spesa come sopra documentata. In ogni caso, a ciascuna azienda deve essere assicurato un contributo pari al 20 per cento del costo per l'avvenuto acquisto di almeno un autobus.

Gli autobus acquistati con il contributo di cui al presente articolo non potranno essere alienati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di immatricolazione e durante il detto periodo dovranno risultare adibiti ai servizi di linea gestiti dal concessionario che ha ottenuto il contributo.

La inadempienza agli obblighi di cui al precedente comma, salvo i casi di cessione dell'azienda o di autolinee, autorizzati a norma di legge, comporta la revoca dei benefici di cui ai commi precedenti.

Alle aziende speciali che vengono costituite da consorzi di comuni limitrofi per la gestione di servizi già esercitati dalle aziende private, nell'ambito del loro territorio, sono estesi i benefici dei contributi previsti dal presente articolo.

All'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) è concesso un contributo di lire 110 per chilometro per le percorrenze risultanti dai disciplinari di concessione, da destinare al rinnovo del parco autobus.

Almeno il trenta per cento del contributo di cui al precedente comma deve essere impiegato per l'acquisto di automezzi costruiti da aziende siciliane a capitale regionale.

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 31, è sostituito dal seguente:

« In attesa dell'approvazione del bilancio dell'Azienda sono autorizzate anticipazioni quadrimestrali sul contributo previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19 ».

L'art. 10 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, è soppresso.

Art. 9.

Ai fini della redazione del piano di cui alla presente legge, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, per avvalersi della collaborazione di organismi universitari, è autorizzato a stipulare apposita convenzione.

Art. 10.

Salvo quanto previsto dall'art. 3 e dal primo comma dell'art. 7, per l'attuazione della presente legge sono altresì autorizzate le seguenti spese:

per le finalità indicate all'art. 4, primo comma, lire 6.650 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978;

per le finalità indicate all'art. 4, secondo comma, lire 620 milioni per l'esercizio finanziario 1977;

per le finalità indicate all'art. 6, lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978;

per le finalità indicate all'ottavo comma dell'art. 7, lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978;

per le finalità indicate all'art. 9, lire 100 milioni per lo esercizio finanziario 1977.

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1977, si provvede con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 48601 e 48602 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1977, e per l'ulteriore spesa di lire 8.370 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51603 del bilancio medesimo.

All'onere di lire 12.150 milioni relativo all'esercizio finanziario 1978, si farà fronte utilizzando parte delle assegnazioni dello Stato, a termine dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario medesimo.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1977

BONFIGLIO

GIULIANO

(3546)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1977, n. 15.

Interventi della regione Toscana nelle zone del Friuli colpite dal terremoto - Ulteriore proroga del comando di personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 25 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per il comando di personale presso la Regione e gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia, secondo la disciplina della legge regionale 7 giugno 1976, n. 24, già protratto al 31 dicembre 1976 con legge regionale 30 ottobre 1976, n. 67, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1977.

Art. 2.

Alle spese di cui alla presente legge si farà fronte con l'imputazione agli appositi capitoli di bilancio per l'esercizio 1977.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 16 febbraio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 gennaio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 febbraio 1977.

(2793)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771440)